

Risposte: audizioni informali del 3 marzo sui ddl. Cost. nn. 1317 e 1561 (diritto di accesso a internet)
I commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica

dott. Guido d'Ippolito
Responsabile per l'Innovazione digitale di Cultura Democratica

Il presente documento contiene le risposte alle domande formulate dagli Onorevoli Senato al termine delle audizioni di giorno 3 marzo 2015 in Commissione Affari Costituzionali sui ddl. cost. nn. 1317 e 1561.

Le domande simili sono stata accorpate in una per esigenze di maggior chiarezza e organicità.

Al fine di rispondere anche alle osservazioni fatte dagli altri auditi sul rapporto e le differenze tra gli i due ddl. all'esame della Commissione, le risposte sono precedute da una veloce comparazione del testo dei due articoli proposti.

INDICE:

- Raffronto articoli ddl. Cost. 1371 e 1561
- 1. Perché è necessaria una riforma costituzionale e non basta una legge ordinaria?
- 2. Dove collocare il diritto di accesso ad Internet? Serve un diritto sociale?
- 3. Come fa il diritto di accesso ad Internet rimuovere le discriminazioni?
- 4. Problema dell'aterritorialità di Internet. Può Internet essere regolato dai singoli Stati o serve un coordinamento sovranazionale?
- 5. Natura pubblica o privata della rete?
- 6. E' vero che il secondo comma dell'art. 34-bis non contiene un richiamo né all'economia né all'art. 21 Cost. e non dovrebbe dare una definizione di "Internet"?

Raffronto articoli ddl. Cost. 1371 e 1561

Ddl. Cost. 1317: Art. 21 comma 1-bis Cost.	Ddl. Cost. 1561: Art. 34-bis Cost.
«Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete internet. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica»	«Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in modo neutrale, in condizione di parità e con modalità tecnologicamente adeguate. La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo l'accesso alla rete Internet come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale.»

Per quanto i due articoli possano sembrare simili, presentano in realtà differenze significative.

La prima, ovvia, differenza risiede nella loro **collocazione** che dipende dalla **qualificazione** giuridica. Il ddl. 1371 qualifica l'accesso ad Internet come una *libertà* e quindi lo colloca nella **Parte I Titolo I** della Costituzione, relativa ai "*Rapporti civili*", scegliendo di collegarlo alla libertà di espressione di cui, infatti, ne costituisce un nuovo secondo comma (un comma 1-bis).

Diversamente il ddl. 1561 qualifica l'accesso ad Internet come *diritto sociale* e quindi lo colloca nella **Parte I Titolo II** della Costituzione, relativa ai "*Rapporti etico-sociali*". Inoltre, in questo caso l'accesso ad Internet non è tecnicamente legato a nessun'altro diritto. L'accesso ad Internet, proprio perché definito diritto sociale, è collocato nel titolo proprio dei diritti sociali, come ultimo di questi. Siccome il titolo secondo è composto da 6 articoli (dal 29 al 34), di cui l'ultimo è il 34 Cost., la collocazione scelta per l'accesso ad Internet è stata quella di un art. 34-bis.

Per puro e fortuito caso, l'art. 34 Cost. tratta del diritto all'istruzione. Casualità che però si è prestata ad un utile allaccio *simbolico* col diritto di accesso ad Internet. La vicinanza, solo ideale ma non anche giuridica, del diritto all'istruzione infatti, ha fornito la possibilità di sottolineare l'importanza di investire in istruzione e diffusione di cultura digitale e di scegliere quindi, come ideale *punto di riferimento e paragone*, il diritto all'istruzione piuttosto che la libertà di espressione. Punto di riferimento perché il ritardo italiano in materia di digitale non è solo strutturale ma anche culturale, e per superare quest'ultimo divario non serve la libertà di espressione bensì che sia valorizzato e implementato il diritto allo studio. Paragone perché esemplifica l'operatività pratica del diritto sociale: ossia come lo Stato realizza le scuole per rendere effettivo il diritto all'istruzione (ma lo stesso si potrebbe dire di un altro diritto sociale come quello alla salute, realizzato tramite la



costruzione di ospedali), allo stesso modo dovrà garantire le infrastrutture di connessione alla Rete per rendere effettivo il diritto di accesso ad Internet.

Qualificando il diritto di accesso ad Internet come diritto sociale piuttosto che come semplice libertà e collocandolo nella sede più idonea, si garantisce a questa nuova situazione giuridica la portata più ampia possibile. L'accesso ad Internet diventa così la preconditione all'esercizio di tutti i diritti e, anche grazie alla vicinanza col diritto all'istruzione, permette di tener conto di tutti i riferimenti più importanti del concetto giuridico di Internet: gli artt. 2, 3 secondo comma, e 34 Cost.

Al contrario, il ddl. 1371 riduce l'operatività, l'estensione e l'ambito di applicazione dell'accesso ad Internet perché troppo collegato ad un unico diritto e perché si fonda su una concezione riduttiva di Internet: ossia come mezzo di comunicazione e non anche come un nuovo spazio, dimensione, di esercizio di tutti i diritti e doveri.

Non si può non concludere come l'art. 34-bis sia più ampio dell'art. 21 comma 1-bis.

Gli ultimi due periodi dell'articolo proposto dal ddl. 1371 (*“La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica”*) sembrano nella pratica ridondanti e sovrapponibili, e, con due frasi dicono quello che l'articolo proposto dal ddl. 1561 dice in una (*“La Repubblica promuove le condizioni che rendano effettivo l'accesso alla rete Internet”*). Inoltre, l'ultimo periodo del primo articolo (*“La legge promuove e favorisce le condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica”*) appare un'inutile e più restrittiva ripetizione del testo dell'art. 9 Cost. (*“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*).

Il secondo comma dell'art. 34-bis individua qual è l'oggetto della richiesta tutela costituzionale: non Internet in quanto strumento tecnologico, ma il nuovo spazio da questo creato e, quindi, ricalcando la formula testuale che l'art. 2 riferisce alla *“formazioni sociali”*, *“come luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale”*, al fine di garantire lo sviluppo della personalità umana. Questo elemento è del tutto assente nell'articolo proposto dal ddl. 1371.

Ulteriore elemento, di non secondaria importanza, contenuto nell'articolo proposto dal ddl. 1561 e non anche in quello del ddl. 1371, è il riferimento alle modalità con cui deve avvenire l'accesso ad Internet; modalità che poi diventano i principi costituzionali che vincoleranno e orienteranno l'agire tanto delle istituzioni che dei privati. A fronte di un generico e non meglio precisato avverbio (*“liberamente”*) che l'art. 21 comma 1-bis riferisce al diritto di accesso, l'art. 34-bis parla di *“eguale diritto”*, al quale vengono aggiunti, anche a fini esplicativi, altri importanti principi: la neutralità della rete (c.d. *Net Neutrality*), le condizioni di parità e il ricorso a modalità tecnologicamente adeguate.



Per quanto riguarda le altre peculiarità dell'art. 34-bis, sia consentito rinviare all'audizione di giorno 3 marzo, disponibile sul sito del Senato della Repubblica al seguente link: http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/399/CULTURA_DEMOCRATICA.pdf

Risposte

1. Perché è necessaria una riforma costituzionale e non basta una legge ordinaria?

Come già detto in audizione, la riforma costituzionale è necessaria per dare ai principi contenuti nell'art. 34-bis quel ruolo di guida dell'ordinamento giuridico nel suo complesso nonché per vincolare l'operato tanto degli operatori economici, dello Stato, del legislatore ordinario e di tutte le altre istituzioni.

Ciò sia al fine di evitare la riduzione dell'esercizio di diritti on line da parte del legislatore ordinario, ma anche al fine di ordinare la legislazione sub-costituzionale. Si va così incontro ad esigenze di **semplificazione normativa** al fine di scongiurare il proliferare di numerose leggi tra loro contrastanti, che rendono caotico il quadro normativo e che costringerebbero la magistratura a fare il lavoro del legislatore: porre ordine nella normativa.

L'articolo 34-bis, a differenza del 21 comma 1-bis del ddl. 1317, contiene principi importanti che riempiono e danno effettività al diritto di accesso ad Internet. In assenza di questi principi l'accesso ad Internet si configurerebbe «*come una situazione puramente formale, come una chiave che fa entrare solo in una stanza vuota*»¹, diversamente, riempita di contenuto tramite principi come quello della neutralità, parità di condizioni e modalità tecnicamente adeguate sarebbe «*lo strumento che rende immediatamente utilizzabile il bene da parte degli interessati, senza ulteriori mediazioni*»¹.

Tra i principi posti dall'art. 34-bis, in particolare, quello della **Neutralità della rete** necessità più di ogni altro di una valenza costituzionale. Il principio di neutralità della rete (c.d. Net Neutrality) è il principio per cui ogni dato deve circolare su Internet alla stesse condizioni. Non riconoscere questo principio vuol dire consentire ai gestori delle infrastrutture di connessione (c.d. *provider*) di scegliere quali dati possono circolare e quali no o quali ad alta velocità e quali no, individuando, sulla base dei propri profitti, a quali dati l'utente può accedere e quali no. Si tratta di una discriminazione profonda ed occulta che porterebbe alla creazione di un Internet «*a due velocità*»: veloce per chi paga di più, lenta e instabile per chi non può o non vuole pagare. L'importanza di questo principio è stata di recente riconosciuta in USA dalla Federal Communication Commission.

¹ S. RODOTÀ, Il terribile diritto, studi sulla proprietà privata e i beni comuni, il Mulino, 2013, p. 469



Inoltre, riconoscere il diritto di accesso in Costituzione, vuol dire ricollegare la Costituzione alla nuova società. Una società basata non più sul diritto di *proprietà*, bensì sull'*accesso* ai servizi o beni che saranno quindi comuni e disponibili per tutti. Per svolgere la propria vita oggi non è più necessario avere la proprietà su un bene fisico e materiale, basta più semplicemente avere la possibilità di accedere al bene di cui si ha bisogno, quando se ne ha bisogno, dove se ne ha bisogno e nel modo che si preferisce. È un cambiamento profondo dello stile di vita delle persone che non può essere ignorato perché è in quella direzione che va la società. Perché è più semplice, economico, efficiente, produttivo, ecologico, accedere a un bene condiviso piuttosto che crearne uno per ognuno, pagarlo per l'intero e usarlo magari poco.

Tutti i servizi di cui facciamo uso oggi, dallo *sharing*, al *cloud*, allo *streaming* ma anche figure contrattuali come il *leasing*, sono beni non di proprietà ma condivisi. Ed è anche tenendo conto di ciò che la Commissione Europea si sta attivando per la realizzazione di un **mercato unico digitale**.

2. Dove collocare il diritto di accesso ad Internet? Serve un diritto sociale?

Si può a questo punto rispondere alla domanda sul come e dove collocare l'accesso ad Internet in Costituzione.

La dottrina giuridica, ma in generale tutti gli esperti in materia di Internet, concordano nel ritenere Internet non solo e riduttivamente un mezzo di comunicazione bensì ad un mondo, un nuovo ecosistema sociale, un nuovo luogo in cui esercitare diritti, adempiere doveri e usufruire di infiniti servizi, nonché una nuova dimensione economica.

Sulla base della natura fenomenica di Internet è da escludere che Internet possa essere qualificata come una semplice libertà, così come è da scongiurare il rischio di essere disciplinato insieme alla libertà di espressione.

Senza ripetere quanto già detto in sede di audizione, ciò che è importante sottolineare è che Internet non esaurisce la sua funzione in quella informativa, e soprattutto qualificando l'accesso ad Internet come diritto sociale piuttosto che come libertà si sposta l'ottica dallo strumento tecnologico in se ai suoi utenti. Ossia, cambiando la qualificazione da libertà a diritto sociale, l'oggetto della tutela del diritto passa da Internet come strumento tecnologico alle persone che ne fanno uso al fine di espandere la loro personalità. È importante non perdere di vista l'obiettivo dell'accesso ad Internet: tutelare le persone, non lo strumento.

Inoltre, per garantire l'effettività dell'accesso ad Internet non basta che lo Stato semplicemente si astenga dal limitarlo (questo sarebbe l'effetto del riconoscimento dell'accesso ad Internet come libertà) ma, al contrario, è necessario che lo Stato intervenga per renderlo possibile e far in modo che non venga mai limitato (questo è l'effetto proprio dei diritti sociali, situazioni giuridiche che affiancano al diritto del cittadino l'obbligo di una prestazione da parte dello Stato).



Paese in cui, in assenza di intervento pubblico, il privato non ha interesse a investire: le c.d. zone “a fallimento di mercato”⁴.

Non si dimentichi poi il problema **dell’analfabetismo informatico**, dovuta alla «*perdurante assenza in capo ai cittadini di quell’insieme minimo di conoscenze tali da ritenere un individuo in grado di fare ingresso nella “dimensione virtuale” con modalità tempo per tempo accettabili (c.d. digital fluency o fluidità digitale)*»⁵ e quindi, non essendo consapevoli di quali sono e di come ottenere vantaggi dall’uso dell’ICT, verrebbero sempre più esclusi dalla vita sociale.

Il diritto di accesso ad Internet inoltre, permetterebbe di superare il divario con gli altri paesi europei ed extraeuropei; attualmente l’Italia occupa gli ultimi posti⁶, se non l’ultimo, per diffusione e velocità della connessione Internet in Europa e nel mondo.

Il diritto di accesso ha quindi funzione compensatrice delle asimmetrie politiche, sociali e culturali, richiedendo alla Stato l’emanazione di norme asimmetriche in *bonam partem*, a tutela delle categorie sociali deboli per nascita, età, condizioni personali, di collocazione geografica o perché affette da disabilità, o l’emanazione di norme che differenzino per equiordinare.

È questo il motivo per cui il riconoscimento del diritto di accesso si pone come presidio di uguaglianza nel mondo digitale in quanto, operando come forza equilibratrice, al pari degli altri diritti sociali, sposta le risorse da chi le ha a chi non le ha, in piena attuazione dell’art. 3.2 Cost.

4. Problema dell’aterritorialità di Internet. Può Internet essere regolato dai singoli Stati o serve un coordinamento sovranazionale?

Quello della dimensione sovranazionale e aterritoriale di Internet è un aspetto di non poca rilevanza giuridica e costituzionale. E questo anche perché il luogo di incidenza di Internet si ricollega alle domande fondamentali del costituzionalismo in quanto qualunque diritto non è estraneo o totalmente insensibile all’ambiente in cui si trova ad operare.

Quello dell’aterritorialità di Internet si ricollega anche al chiedersi se gli Stati, o in generale un ordinamento giuridico, possano regolare questo nuovo fenomeno sociale. E ancora, chi deve

⁴ Come hanno sottolineato in un comunicato congiunto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), le quali hanno sottolineato come: «*La realizzazione delle reti a banda ultra larga è essenziale per fornire una spinta alla crescita economia. Ma mentre in alcune aree del Paese si assiste a una dinamica concorrenziale da parte degli operatori privati sotto lo stimolo della regolamentazione, in altre si registra una sostanziale assenza di investimenti infrastrutturali. Per questo serve un Piano strategico nazionale per lo sviluppo delle reti di nuova generazione, anche con la previsione di politiche pubbliche a sostegno degli investimenti (occorre accelerare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e promuovere interventi pubblici a sostegno della domanda e dell’offerta di servizi a banda ultra-larga; vanno sostenute forme di joint-venture tra operatori privati finalizzate ad accelerare gli investimenti nelle reti di nuova generazione)*».

<http://www.agcm.it/stampa/news/7290-tlc-conclusa-indagine-conoscitiva-antitrust-agcom-su-banda-larga-e-ultra-larga.html>

⁵ L. Nannipieri, La dimensione costituzionale del digital divide. In particolare, gli ostacoli cognitivi alla proiezione dell’individuo nello spazio virtuale, in M. Nisticò – P. Passaglia (a cura di), Internet e Costituzione, Giappichelli, 2014, pp. 189 ss.

⁶ Si veda la nota 3.



regolamentarla, l'ordinamento in via autoritativa o gli stessi utenti che ne fanno uso in quanto sono loro che meglio conoscono – e quindi saprebbero meglio disciplinare – le caratteristiche di Internet? La materia in questione è troppo complessa per essere affrontata in questa sede. Si consenta quindi di anticipare le conclusioni e rispondere alla domanda formulata in sede di audizione.

Si è detto come Internet crea un nuovo spazio, un nuovo ecosistema sociale, che non può rimanere privo di regolamentazione a meno che non si voglia che prevalga la legge del più forte, a discapito sia della tutela delle minoranze e dei soggetti più deboli ma anche della stessa libera espansione dello spazio in questione.

L'ordinamento quindi può e deve regolamentare la vita su Internet. Cosa che, di fatto, avviene in diversi settori e modi⁷.

La dottrina ritiene poi che il modo migliore di regolamentare Internet sia tramite il ricorso a sistemi di *co-regolazione*, e quindi unendo la conoscenza dello strumento tecnologico dei suoi utenti (c.d. autoregolamentazione) all'intervento autoritativo dello stato (c.d. eteroregolamentazione) per garantire il rispetto dei diritti di tutti e la tutela e crescita anche dei soggetti più deboli⁸.

Se poi è vero che Internet ha una portata fenomenologia mondiale, che trascende i confini degli Stati, non è però automaticamente conseguente che, ciò solo, lo Stato perda la sua sovranità e quindi possibilità di regolamentare questo nuovo ambito. Certo, è sicuramente auspicabile un intervento sovranazionale, a livello europeo come anche mondiale tramite convenzioni internazionali, ma poi queste devono comunque trovare attuazione nei singoli Stati che restano gli unici effettivi titolari di sovranità sul proprio territorio e sui propri cittadini.

Inoltre, nell'ottica di un costituzionalismo c.d. *multistakeholder* o *multilev*⁹, è opportuno che un fenomeno sia regolato lungo canali diversi, creando più livelli di tutela crescenti, «*in cui soggetti diversi, a livelli diversi, con strumenti diversi, negoziano e si legano con impegni reciproci per individuare e rendere effettivo un patrimonio comuni di diritti*»¹⁰.

Infine, per fare un esempio banale, anche la libertà di espressione è una situazione giuridica connaturata all'idea di uomo e che trascende la portata dei singoli Stati, ma ciò non ha impedito (e sarebbe impensabile il contrario) che ogni singolo Stato riconoscesse questa libertà, così come poi è stato riconosciuto a livello sovranazionale.

⁷ La vita online è, giusto per fare un esempio, regolata dal Codice del consumo per quanto riguarda i contratti a distanza, oppure si pensi alla disciplina relativa al Codice dell'amministrazione digitale o alla regolamentazione in materia di identità digitale e fatturazione elettronica. A ciò si affianca la regolamentazione propria dei soggetti privati tramite i codici di autoregolamentazione e le condizioni generali stabilite, per esempio, da soggetti fornitori di servizi come Google o Facebook.

⁸ L'intero tema è affrontato in modo approfondito in G. De Minico, *Internet regole e anarchia*, Jovene Editore 2012.

⁹ P. Ridola, *Diritti fondamentali. Un'introduzione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2006, pp. 180 e ss.

¹⁰ P. Marsocci, *Lo spazio di internet nel costituzionalismo*. Consultabile su: <http://www.costituzionalismo.it/articoli/399/>



Lo stesso si può dire di Internet. Il fatto che esso possa essere regolato anche a livello sovranazionale non vuol dire che non debba essere regolato a livello nazionale. Anzi, questa dimensione sarebbe un buon punto di partenza per poi arrivare al livello internazionale. A tal riguardo si pensi a Stati come la Francia o gli USA che già da tempo si stanno occupando della regolamentazione della neutralità della rete, ma anche al Brasile con l'ormai famosa Carta dei diritti di Internet.

5. Natura pubblica o privata della rete?

Inserire il diritto di accesso ad Internet in Costituzione non vuol dire che le infrastrutture di connessione alla rete debbano essere pubbliche. Scopo di questo riconoscimento è infatti porre i principi essenziali (come l'uguaglianza e la neutralità della rete) affinché siano tutelati non solo i diritti di tutti ma anche garantito lo sviluppo armonico della società.

Quella relativa alla natura pubblica o privata delle infrastrutture è, evidentemente, una questione tecnica, che esorbita dal quadro costituzionale, e sul quale tanto il Legislatore quanto il Governo saranno poi chiamati ad esprimere una loro libera valutazione e ponderazione di interessi.

La domanda però è utile per sottolineare la necessità che l'accesso ad Internet venga riconosciuto come diritto sociale piuttosto che come semplice libertà. Perché il diritto sociale è un diritto del cittadino affinché lo Stato intervenga a garantirne l'effettività. Come poi lo Stato interverrà è rimesso alla sua discrezionalità.

Anche l'istruzione e la salute sono diritti sociali perché non basta che lo Stato semplicemente si astenga dal limitarli o interferire (effetto tipico del riconoscimento di una libertà), ma è necessario che esso intervenga. Dire che la salute o l'istruzione sono diritti sociali però non vuol dire automaticamente che tutte le scuole o gli ospedali devono essere pubblici ma semplicemente che lo Stato ha la responsabilità di assicurare a tutti l'accesso agli studi e alle cure mediche.

Lo Stesso varrebbe per l'accesso ad Internet dove lo Stato sarebbe responsabile della realizzazione e implementazione delle infrastrutture (per esempio la banda ultralarga). E ciò può farlo sia direttamente sia incentivando il privato a investire.

6. Parola "Internet"? Parlare di "reti" e non utilizzare il termine Internet.

Condivisibili sono le perplessità sull'utilizzo del termine "Internet" in Costituzione. Il punto è stato e continua ad essere oggetto di analisi e dibattiti senza, purtroppo, essere ancora arrivato a un punto fermo e condiviso.

Gran parte della dottrina si guarda bene dal dare una definizione giuridica di Internet per evitare di cristallizzare e quindi bloccare un fenomeno in continua evoluzione. Queste preoccupazione sono condivise e tenute in considerazione da entrambi i ddl. in discussione. Nessuno dei due articoli proposti contiene una definizione di Internet e, forse, è proprio questa la maggior garanzia di non



obsolescenza della norma, perché permette alle corti (Corte Costituzionale in primis) di riempire di significato e di adeguare l'interpretazione del termine parallelamente all'evoluzione dello strumento tecnologico e della società.

Se è vero che una norma costituzionale deve contenere riferimenti elastici è altrettanto vero però che elasticità non vuol dire imprecisione. Ecco perché la parola "Internet" è stata comunque inserita nell'articolo, perché, sia socialmente che tecnicamente, fa riferimento a quell'ecosistema sociale del quale se ne vuole riconoscere l'esistenza.

Il termine "Internet", sia in un'accezione volgare che tecnica, sembra dotato di quell'adeguato grado di precisione ed elasticità richiesto dalla norma costituzionale. Si sottolinea inoltre che il termine in questione, nel linguaggio tecnico, fa riferimento a «*un sistema integrato di interconnessione tra computer che permette la trasmissione di informazioni a livello mondiale*»¹¹. In buona sostanza, è questo lo strumento tecnico che permette l'esistenza di quel nuovo spazio che l'accesso ad Internet vuole tutelare.

Non si perda di vista però l'oggetto della tutela perché l'accesso ad Internet non deve dare rilievo costituzionale allo strumento tecnologico Internet bensì al nuovo luogo, spazio, dimensione o ecosistema sociale che esso produce al fine ultimo di tutelare i suoi utenti, ossia i cittadini. Questo cambio di prospettiva, dalla tutela dello strumento a quella dei suoi utenti o utilizzatori, si rinviene tanto più se si abbandona la qualificazione di Internet come libertà per adottare quella di diritto sociale.

Si rileva, infine, come su questo punto, non si ritiene di opporsi in alcun modo all'eventuale scelta della Commissione di non inserire la parola "Internet" in Costituzione qualora questa dovesse ritenere più opportuna l'adozione di altra terminologia.

7. E' vero che il secondo comma dell'art. 34-bis non contiene un richiamo né all'economia né all'art. 21 Cost. e non dovrebbe dare una definizione di "Internet"?

Nel corso delle audizioni è stato affermato che il secondo comma dell'art. 34-bis proposto contenga una definizione di "Internet" che non dovrebbe esserci. In realtà, come già detto nel raffronto iniziale tra i due articoli, anche ad una veloce lettura del comma in questione, quella contenuta non è affatto la definizione di Internet bensì l'identificazione dell'aspetto giuridicamente rilevante dell'Internet stesso. Scopo dell'accesso ad Internet è infatti quello di regolare e garantire lo sviluppo dell'uomo in

¹¹ Dizionario De Mauro, 2015.

Ai fini di una maggior chiarezza al riguardo, si veda anche testo dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali del 24 febbraio 2015, di L. Nannipieri, consultabile sul sito del Senato della Repubblica: http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/002/394/prof._NANNIPIERI.pdf



un nuovo spazio, ossia nel “*luogo ove si svolge la personalità umana, si esercitano i diritti e si adempiono i doveri di solidarietà politica, economica e sociale*”.

Inoltre proprio questo inciso spiega perché Internet è costituzionalmente meritevole di tutela: perché valorizza e sviluppa la personalità umana, e serve anche ad escludere che, altri utilizzi di Internet, non siano oggetto di copertura costituzionale perché non meritevoli di tutela¹².

In corso di audizione è stato anche affermato come il secondo comma dell’art. 34-bis non contenga un richiamo né alla sfera economica né alla libertà di espressione. L’affermazione si presta ad una facile smentita laddove, come è possibile vedere dal testo dell’articolo succitato, nella stessa formula alla quale prima si è riferiti si fa esplicito e testuale riferimento a tutti i diritti, e quindi ovviamente anche alla libertà di espressione ex art. 21 Cost., ma anche a tutti i doveri, entrambi riferiti tanto alla sfera politica, che economica, che sociale. È quindi presente anche il riferimento agli aspetti economici e al mondo dei servizi e delle imprese. L’art. 34-bis è quindi preconditione a tutti i diritti e doveri, ivi compresi la libertà di espressione, ma anche l’attività economica (art. 41 Cost.) e il buon andamento della PA (art. 97 Cost.).

Prive di fondamento sono quindi le predette osservazioni. Al contrario, il mancato riferimento alla sfera economica - e quindi all’importante mondo dei servizi, del lavoro, dall’attività di impresa, della concorrenza – è criticabile nell’articolo proposto dal ddl. 1317, che non fa mai accenno a questi concetti e risulta troppo vincolato dal riferimento alla libertà di espressione.

Dott. **Guido d’Ippolito** (guido.dippolito@culturademocratica.org)
Responsabile per l’Innovazione Digitale di Cultura Democratica

¹² Proprio questa formulazione è quindi indispensabile per tutelare costituzionalmente solo gli aspetti positivi prodotti da Internet. I fenomeni prodotti da Internet verranno così rimessi all’apprezzamento degli operatori del diritto al fine di valutare se costituiscono espansione della personalità umana, e quindi saranno meritevoli di tutela, oppure, se ciò non avviene, non sono invece meritevoli di tutela. Per fare un esempio, in questo modo si esclude radicalmente la tutela costituzionale a fenomeni come la *pedopornografica* o il *cyberbullismo*.